



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante *Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*, e, in particolare, l'articolo 44, comma 11-bis, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), punto 3), del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, che ha previsto un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della disposizione, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

**VISTO** il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante *Proroga e definizione dei termini*, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, che, modificando l'articolo 44, comma 11-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha prorogato la misura anche per il 2017;

**VISTO** il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante *Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che, all'articolo 53-ter, ha previsto la concessione del trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, alle condizioni ivi indicate;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*, che all'articolo 1, comma 139, ha prorogato per il 2018 le misure di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e di cui all'articolo 53-ter decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

**VISTO** l'articolo 1, commi da 140 a 144, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205;

**VISTO** il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante *Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ed in particolare l'articolo 25-ter;





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTA** la legge 31 dicembre 2018, n. 145, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*, ed in particolare l'articolo 1, comma 282;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*, ed in particolare l'articolo 1, commi 491 e 492;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*, ed in particolare l'articolo 1, comma 289;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2021 n. 234, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*, ed in particolare l'articolo 1, comma 127;

**VISTA** la legge 29 dicembre 2022 n. 197, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*, ed in particolare l'articolo 1, comma 325;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2023 n.213, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*, e, in particolare, l'art. 1, comma 170, il quale dispone quanto segue: "Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziati ulteriori risorse, per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni possono destinare, nell'anno 2024, le risorse stanziati ai sensi del primo periodo, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96".





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTE** le note prot. n. 1473 del 31 gennaio 2024, n. 2856, n. 2857 e n. 2859 del 20 febbraio 2024, con le quali la Direzione Generale degli ammortizzatori sociali ha richiesto alle Regioni di comunicare i fabbisogni, ai fini della ripartizione delle risorse stanziare, tenuto conto dei residui dei precedenti finanziamenti ancora disponibili ed utilizzabili nell'annualità corrente;

**VISTE** le note con le quali le Regioni hanno richiesto l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie in relazione alle proprie esigenze;

**CONSIDERATO** che le esigenze finanziarie comunicate dalle Regioni interessate superano, complessivamente, il limite di spesa di 70 milioni di euro previsto per il 2024 e, pertanto, le risorse da assegnare sono state riparametrare applicando la percentuale di riduzione proporzionale del 28,61% rispetto a quanto richiesto;

**DECRETA**

**ARTICOLO 1**

1. Sono assegnate, ai sensi dell'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, le seguenti risorse finanziarie:

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Abruzzo  | 1.427.763,72 €  |
| Campania | 7.018.729,40 €  |
| Lazio    | 13.794.810,36 € |
| Molise   | 5.639.666,70 €  |
| Piemonte | 3.569.409,31 €  |
| Puglia   | 3.569.409,31 €  |
| Sardegna | 9.637.405,13 €  |
| Sicilia  | 3.212.468,38 €  |
| Toscana  | 22.130.337,69 € |
| Totale   | 70.000.000,00 € |





*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**ARTICOLO 2**

1. L'onere complessivo, pari ad euro 70.000.000, è posto a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**ARTICOLO 3**

1. Le Regioni sono tenute a rispettare il limite delle risorse finanziarie ad esse attribuite.
2. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, come individuato dal precedente articolo, e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Le Amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per il visto e la registrazione e sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).

Roma, 09 APR 2024

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Marina Elvira Calderone

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Giancarlo Giorgetti

